

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 1780

Formalità dell'autocertificazione

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 23 giugno 1998

La c.d. "autocertificazione", cioè la dichiarazione in ordine a stati e qualità personali del soggetto dichiarante, sorta in funzione semplificativa del procedimento amministrativo, per effetto della legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla documentazione amministrativa, si è andata estendendo oltre l'ambito prettamente procedimentale, per riguardare anche stipulazioni privatistiche.

Basti accennare all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in tema di condono edilizio e all'art. 3, comma 13.ter del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, nel testo inserito dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165 **(1)**.

Sorge frequentemente il problema sulle modalità documentali attinenti alla dichiarazione autocertificativa ed in particolare sorgono i seguenti problemi:

a) è indispensabile riportare in atto l'ammonimento previsto dall'art. 26, comma quarto della legge 15/1968?

b) La dichiarazione di autocertificazione, nell'ipotesi di scrittura privata autenticata, va inserita nel corpo della scrittura o va presentata con documento separato?

c) La formula dell'autentica formale ai sensi dell'art. 72 legge notarile deve o meno fare riferimento alla dichiarazione di autocertificazione?

Per dare una risposta esauriente, comprensiva di tutti i problemi prospettati, occorre partire da lontano. La c.d. autocertificazione è stata, in origine, uno strumento semplificativo della documentazione amministrativa: ad evitare di costringere la pubblica amministrazione a rilasciare un'infinità di certificati, il che avrebbe allungato i tempi del procedimento amministrativo, data la nota inerzia operativa della P.A., si è preferito far leva sull'autocertificazione del soggetto privato, limitatamente a stati, qualità, situazioni del privato, e quindi a sua conoscenza e facilmente riscontrabili.

Ma contemporaneamente è stata elevata la soglia di responsabilità penale del dichiarante, equiparando la dichiarazione in discorso, ancorché resa per scrittura privata consegnata al pubblico ufficiale autenticante, come attestazione di privato in

documento pubblico, punita, in caso di falsità, ai sensi del codice penale: è da ritenersi ai sensi dell'art. 483 cod. pen. (falsa attestazione di privati in documento pubblico), ritenuta l'ipotesi delittuosa più vicina al nostro problema.

In sostanza, la legge n. 15 del 1968 ha, da un lato, equiparato l'autodichiarazione autenticata a dichiarazione in atto pubblico (primo aspetto) e, da un altro lato, ha qualificato l'autodichiarazione come "dichiarazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità" (secondo aspetto). In altre parole, la forza cogente del diritto penale (evitare di dare false dichiarazioni) è apparso lo strumento per attribuire credibilità alla dichiarazione del soggetto interessato, e trattarla alla pari di una dichiarazione certificativa proveniente dalla P.A.

Se questo è il quadro di base dal quale occorre partire, viene da chiedersi quale sia lo strumento documentale concreto idoneo a far recepire all'autocertificazione la valenza penalistica che ne rappresenta il connotato essenziale.

a) Ammonimento.

Si ritiene comunemente che l'elemento di base sia l'ammonimento sulle possibili conseguenze derivanti da false dichiarazioni, che il pubblico ufficiale autenticante è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 26, comma quarto della legge n. 15 del 1968.

Per la verità, la Cassazione penale ha ritenuto l'ammonimento in discorso come "un mero richiamo volto a prevenire la commissione del falso, non già un requisito di validità dell'atto svolto", con la conclusione che "risponde del reato di cui all'art. 483 cod. pen. il privato che dichiara il falso nella suddetta circostanza, pur se la dichiarazione non sia stata preceduta dall'avvertimento del pubblico ufficiale che la riceve" (Cass. pen., Sez. 5, 2 giugno 1995, n. 6474).

A ben vedere, pertanto, malgrado il favore che possa riconoscersi all'ammonimento in discorso, non è questo l'elemento determinante a far scattare il meccanismo penale, ma il fatto di presentare la dichiarazione e di sottoporla all'autentica del pubblico ufficiale, come si vedrà più avanti. Ancorché non possa tralasciarsi di evidenziare che, se la legge ha obbligato il pubblico ufficiale ad effettuare l'ammonimento, a quest'ultimo occorre riconoscere una qualche valenza.

In ogni caso, peraltro, non va dimenticato che caratteristica saliente delle "menzioni" da apporre ad un documento notarile è che esse debbono essere espressamente previste dalla legge, tanto è vero che si afferma che esse debbono risultare, ma soltanto quando espressamente previste dal legislatore, dal documento pubblico e non da documenti estranei ad esso.

Ed è principio altrettanto affermato, da parte della dottrina che si è occupata con maggiore intensità del documento notarile, che una cosa sono gli avvenimenti che il notaio deve verificare, altra cosa le menzioni degli avvenimenti stessi. Può pertanto accadere che il notaio sia tenuto a realizzare un comportamento, ma che egli non debba menzionarne l'accaduto nell'atto posto in essere.

Orbene l'ammonimento di un soggetto sulle conseguenze penali cui egli va incontro allorché abbia effettuato dichiarazioni sulla base della legge n. 15 del 1968 non veritiere, previsto dall'art. 26 della legge stessa, implica che il notaio debba nella realtà effettuare l'ammonimento stesso, non che egli debba menzionarne nell'atto l'avvenuto accadimento.

In conclusione, stante l'assenza di norme che prevedono la sua documentazione, è necessario che l'ammonimento ad opera del notaio avvenga nella realtà, mentre non è richiesto, anche se sarebbe opportuno farlo, che esso venga riportato in atto.

Appare pertanto ininfluyente che il notaio: *a)* recepisca la menzione dell'ammonimento nella formula dell'autentica; *b)* recepisca detta menzione nel corpo della scrittura privata; *c)* non recepisca per nulla detta menzione. Trattasi in tali casi di formule utilizzate per prassi ed in via precauzionale, non di formule cui si è tenuti per legge.

b) Valutazione penalistica delle dichiarazioni.

Si è affermato più sopra che uno degli elementi necessari perché la dichiarazione del privato sia sostitutiva della certificazione della pubblica amministrazione è che la dichiarazione da lui resa sia destinata a provare la verità del fatto dichiarato. Occorre, cioè, che il documento "sia preconstituito per la prova del fatto attestato dal privato" **(2)**.

Occorre pertanto realizzare un *quid pluris* rispetto alla comune dichiarazione fatta innanzi al notaio a fini negoziali, che si traduca in una dichiarazione dalla configurazione autonoma, destinata per se stessa a comprovare la verità del dichiarato. E' infatti risaputo che "la piena efficacia probatoria dell'atto pubblico sino a querela di falso è limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato ed ai fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti, la cui verità ed esattezza può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" **(3)**.

Come far sì che una dichiarazione al pubblico ufficiale, che per se stessa non impegna il privato a dichiarare il vero, diventi "dichiarazione destinata a provare la verità del fatto dichiarato"? Si deve sempre ricordare che l'autocertificazione è destinata a sostituire una certificazione della pubblica amministrazione e che pertanto ad essa va attribuita una valenza consona allo strumento del quale è destinata a prendere il posto.

A risolvere, sul piano documentale, il problema, provvede la stessa legge n. 15 del 1968, la quale prevede o una dichiarazione "resa e sottoscritta" dal soggetto che effettua l'autocertificazione (così è per l'art. 4, che si occupa di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"); oppure in via normale "dichiarazioni sottoscritte dall'interessato" (così è per l'art. 2, che prevede "dichiarazioni sostitutive di certificazioni"). In tutto il sistema delineato dalla legge n. 15, insomma, lo strumento sostitutivo della certificazione amministrativa è sempre una dichiarazione redatta per iscritto, sottoscritta ed autenticata da pubblico ufficiale, cui è fatto l'obbligo di am-

monire "chi sottoscrive la dichiarazione" sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Allorquando l'interessato non possa sottoscrivere, occorre la presenza di due testimoni ed in tal caso il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione di questi, alla presenza del dichiarante impossibilitato, previa menzione della causa dell'impedimento a firmare (così art. 20 *bis* della legge 15 del 1968).

Si comprende l'esigenza della sottoscrizione di parte, con autenticazione di pubblico ufficiale e con l'obbligo di quest'ultimo di effettuare, in termini reali ed effettivi, l'ammonimento ex art. 26 della legge 15/1968. Si vuole responsabilizzare al massimo il dichiarante, richiamarlo alle proprie responsabilità penali ed in sostanza costringerlo, con la sottoscrizione, a dare atto in modo formale che la dichiarazione gli appartiene.

La legge 15 del 1968, insomma, non si è accontentata di una dichiarazione orale al pubblico ufficiale, tradotta in iscritto da quest'ultimo e magari senza sottoscrizione, perché in tal caso la dichiarazione perderebbe il suo valore di dichiarazione destinata a provare la verità del dichiarato, giacché in tal modo si vorrebbe dare credibilità ad un comportamento di un intermediario (il pubblico ufficiale autenticante), il cui compito non è quello di dare credibilità al contenuto delle dichiarazioni, ma soltanto di attestare che detta dichiarazione è stata fatta.

In altre parole, una dichiarazione soltanto orale non avrebbe quel carattere di veridicità contenutistica che la legge ha voluto attribuire ad una dichiarazione scritta e sottoscritta previo ammonimento del pubblico ufficiale. Pertanto non potrebbe aversi una dichiarazione ai sensi della legge n. 15 del 1968 se manca la sottoscrizione dell'interessato.

c) Conseguenze.

Sulla base delle riflessioni che precedono, si possono trarre le seguenti conclusioni:

1. Appare opportuno, ancorché non necessario, che il notaio nell'atto pubblico o nella formula di autentica indichi di aver effettuato l'ammonimento al soggetto dichiarante sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni infedeli.

2. In ogni caso la dichiarazione va formalizzata come dichiarazione proveniente dal soggetto dichiarante.

3. Occorre sempre la sottoscrizione della dichiarazione, che può aversi o con la sottoscrizione dell'atto pubblico o con la sottoscrizione della scrittura privata autenticata.

4. In ogni caso la dichiarazione sottoscritta, ma in tal caso autenticata ad hoc, può avvenire con documento separato, allegato all'atto sia pubblico che autentico.

5. Può accadere che la dichiarazione sia inserita nella formula di autentica, ma in tal caso non sarebbe sufficiente la sottoscrizione apposta alla scrittura privata autenticata, ma occorrerebbe la ripetizione della sottoscrizione, allo scopo di attestare in modo chiaro che la dichiarazione è aggiuntiva alla scrittura e sottoscritta

appositamente. Va da sé che ricorrere a detto strumento potrebbe apparire poco elegante sul piano documentale, per cui in tal caso si potrebbe consigliare di far effettuare la dichiarazione con clausola inserita alla fine della scrittura privata, oppure in un documento a se stante, allegato alla scrittura.

Giovanni Casu

(1) Sembra opportuno riprodurre i richiamati articoli di legge d'interesse:

Art. 40 legge 47/1985: "per le opere iniziate anteriormente al 15 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo".

Art. 3, comma 13-ter legge 165/1990: "dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato dichiarato".

(2) Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, II, Milano, 1997, pag. 115.

(3) Così Cass. 11 marzo 1964, n. 525, in *Giust. civ.*, 1964, I, 954; v. anche Cass. 20 novembre 1996, n. 10219, in *Giur. it.*, 1997, I, 1, 1218, con nota di A. CALOSI).

(Riproduzione riservata)